



COMUNE DI TEANO

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

INDICE

- Art. 1 - Costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio
- Art. 2 - Attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio
- Art. 3 - Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
- Art. 4 – Disposizioni finali

Art. 1

Costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Il Comune istituisce la Commissione Locale per il Paesaggio - ai sensi dell'art. 148 del vigente d.lgs. 42 del 22.01.2004, recante il "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*", di seguito denominato Codice - quale organo consultivo, con competenze tecniche e scientifiche.
La Commissione è incaricata di esprimere i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni conferite, in materia di beni ambientali, dalla Regione Campania con la Legge Regionale 01.09.1981, n. 65, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 23.02.1982, n. 10, per l'attuazione di quanto disposto dalla Parte Terza del Codice, nonché delle vigenti norme degli strumenti di pianificazione territoriale statale e regionale, ai fini della tutela paesaggistica.
2. La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area comunale competente in materia edilizia, in qualità di Presidente - che ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" (T.U.E.L.) sostituisce la Commissione Edilizia (C.E.) - nonché da cinque (5) membri scelti e nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato, tra soggetti esperti in materia di:
 - A) beni ambientali,
 - B) storia dell'arte, discipline pittoriche, arti figurative
 - C) discipline agricolo-forestali, naturalistiche,
 - D) discipline storiche,
 - E) legislazione dei beni culturali,con particolare, pluriennale e qualificata esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle suddette specifiche materie.

3. Ogni Consigliere comunale sceglie il nominativo dell'esperto, negli elenchi compilati per ciascuna delle cinque (5) materie a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
Con la pubblicazione del relativo Avviso, gli esperti interessati possono presentare la propria candidatura, a cui allegare il *curriculum vitae* individuale, redatto in formato europeo, riportante almeno il titolo di studio e l'esperienza maturata. Tale *curriculum* può, altresì, elencare eventuali ulteriori esperienze professionali, di partecipazione a corsi di formazione, master, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. In ogni caso, i componenti la Commissione sono scelti e nominati in modo da coprire tutte le competenze e professionalità, come richieste a norma di legge.
4. Il Comune assicura un'adeguata diffusione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina a componente della Commissione. Le candidature sono corredate
 - dalla documentazione, ovvero dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, inerente i titoli e l'esperienza indicati nel *curriculum vitae*;
 - dalla dichiarazione relativa all'inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti e di cui al successivo comma 9.
5. Nel caso in cui non siano presentate candidature per una delle cinque materie di cui al comma 2, i Consiglieri Comunali nominano direttamente gli esperti in tale materia, procedendo in conformità alla legge regionale n.10 del 23/02/1982.
6. Compete al Consiglio Comunale anche la nomina dei componenti sostituti, i quali subentrano a quelli effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza di cui ai successivi punti 11 e 12. Inoltre i sostituti partecipano ai lavori della Commissione in caso di assenza dei titolari.
7. Nel caso in cui i Consiglieri comunali esprimessero più nominativi per una medesima materia, il Consiglio Comunale nomina l'esperto che ha registrato un numero maggiore di voti. Invece, nel caso in cui, dopo la prima votazione, non risultasse essere indicato nessun esperto per una data materia, ciascun Consigliere è chiamato ad esprimerlo, in una seconda votazione, scegliendolo tra quelli presenti nell'apposito elenco comunale, fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 5.
8. Non è possibile nominare uno stesso esperto per due materie distinte.
9. I componenti della Commissione non possono essere dipendenti o Amministratori del Comune, né di quest'ultimi parenti, ascendenti ed affini di primo grado. Non possono, altresì, far parte della Commissione: i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione stessa; i soggetti che rivestano cariche politiche e i soggetti che rivestono qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi.
10. I componenti della Commissione durano in carica tre (3) anni, ovvero fino alla scadenza della compagine amministrativa che li ha eletti. Alla scadenza, la Commissione opera in regime di "*prorogatio*", fino alla nomina della nuova Commissione. Ciascun componente non può essere nominato per più di due volte consecutive.
11. I componenti della Commissione decadono ove insorgano provate incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti e di cui al precedente punto 9, a cui subentrano i componenti sostituti eletti, nella qualità di esperti nelle medesime

materie. È motivo, altresì, di decadenza l'assenza ingiustificata e **non** documentata del componente a due sedute consecutive della Commissione, nonché assenze superiori al 30% delle sedute, su base annua. E' compito del Presidente al termine di ogni anno effettuare tale verifica ed eventualmente ad avviare le procedure per dichiarare decaduti i componenti interessati.

Il Presidente della Commissione può avviare le procedure di decadenza dell'intera Commissione nel caso in cui l'inerzia procedimentale della stessa comporti il reiterato mancato rispetto dei termini fissati dal Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, di cui al successivo articolo 3 comma 1.

12. I componenti della Commissione possono dimettersi dalla loro carica presentando formale e motivata comunicazione scritta al Sindaco e per conoscenza al Presidente della Commissione stessa.
13. Nei casi di cui ai punti 11 e 12, il Sindaco provvede ad informare il Consiglio Comunale che ne dichiara la decadenza e formalizza il subentro del sostituto con apposita deliberazione. I componenti della Commissione decaduti devono essere sostituiti, in assenza di sostituti designati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che li ha dichiarati tali.

Art. 2

Attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione svolge un'attività consultiva, mediante l'espressione di pareri preventivi, da rendere per proposti interventi in aree vincolate *ope legis*, ex art. 142 del Codice, nell'ambito della procedura - sia essa ordinaria o semplificata, rispettivamente, ex art. 146 del Codice e d.P.R. 09.7.2012, n. 139 - volta al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. L'espressione di tali pareri riveste carattere obbligatorio, così come previsto dal combinato disposto di cui ai punti 1 e 13 dell'allegato alla L.R. n. 10/1982, nel rispetto della funzione amministrativa attiva, conferita a tutti i Comuni della Campania con L.R. n. 65/1981.
La Commissione può essere chiamata a fornire qualificata consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici.
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri espressi dalla Commissione non possono riguardare le valutazioni a carattere urbanistico ed edilizio.
3. La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in oggetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, ove esistenti.
4. In ogni caso, il parere della Commissione non è dovuto per tutti gli interventi previsti dall'art. 149 del Codice. La Commissione deve esprimersi nei modi e nei tempi fissati dalla vigente e relativa normativa statale e regionale.

Art. 3

Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione, su convocazione del Presidente - ovvero, in caso di impedimento di questi, del suo delegato - si riunisce di norma due (2) volte al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni si tengono, di norma, durante il normale orario di servizio.

Il Presidente convoca la Commissione, almeno cinque (5) giorni prima della data della seduta, con nota trasmessa a ciascun Componente, esclusivamente a mezzo p.e.c., contenente l'elenco delle pratiche da esaminare. In caso di effettiva e dichiarata urgenza, il termine è ridotto a due giorni.

Nella compilazione del predetto elenco il Presidente procede secondo la cronologia di presentazione delle istanze all'Amministrazione comunale, assegnando comunque priorità ai progetti relativi all'esecuzione di lavori pubblici.

Il designato Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune avrà cura di sottoporre al Presidente della Commissione le istanze. La trasmissione delle istanze avviene con nota scritta, contenente gli estremi delle pratiche da esaminare e del relativo protocollo di presentazione all'Amministrazione comunale e l'indicazione del termine entro cui la Commissione deve esprimere il proprio parere definitivo. Tale termine, comunque non inferiore a 20 giorni, è fissato dal predetto Responsabile a garanzia dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre (3) dei relativi esperti componenti eletti. Dopo aver ricevuto la nota di convocazione i Componenti, in caso di oggettivo impedimento, sono tenuti a comunicare, entro 24 ore e a mezzo p.e.c, al Presidente la propria indisponibilità. In tal caso, il Presidente convoca immediatamente il sostituto designato.

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione comunale, all'uopo designato dal Presidente della Commissione stessa.
3. I componenti della Commissione sono tenuti ad astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase dibattimentale che in quella decisionale, per quanto attiene agli argomenti ove loro stessi, o i rispettivi coniugi, o loro parenti e/o affini entro il quarto grado, vi abbiano interesse, in qualità di progettista, o di direttore dei lavori, o di assuntori dei lavori, o di proprietari, o a qualsiasi titolo partecipante alla proprietà, di immobili interessati. Pertanto, i componenti coinvolti nei casi di specie devono segnalare tale propria condizione e allontanarsi dal locale ove si svolge la seduta, per il tempo necessario alla discussione e all'assunzione delle determinazioni sull'argomento. Dell'eventuale allontanamento, e della mancata partecipazione alla discussione e al voto, deve essere fatta specifica menzione nel verbale di seduta.
E' fatta eccezione per il Presidente, ovvero per il suo eventuale delegato, laddove questi ultimi figurino quali progettisti, ove si tratti di proposte di strumenti urbanistici comunali, o di variazioni degli stessi, di iniziativa pubblica o di interesse pubblico, oppure di progetti di opere pubbliche comunali.
4. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti con diritto al voto, ed in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.
5. La Commissione, ove lo ritenesse necessario, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, di convocare e sentire i richiedenti dei proposti interventi e i relativi progettisti e, se del caso, di eseguire sopralluoghi collegiali.
6. La Commissione motiva l'espressione del proprio parere a verbale, che è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, nonché da ogni altro presente componente della stessa. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su uno specifico registro cronologico.
L'estratto di tale verbale è trasmesso senza alcun indugio al designato Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, per il prosieguo

delle attività di competenza. Esso è pubblicato sul sito web del Comune, nella corrispondente sezione tematica.

7. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti, con annotazione delle motivazioni di ciascuna assenza rilevata; il riferimento all'istruttoria della pratica e all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione; l'eventuale richiesta di integrazioni e supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, le eventuali dichiarazioni di voto.
8. L'eventuale richiesta di integrazioni e di supplementi istruttori, unica per ciascuna pratica esaminata, deve essere esaustiva, chiara e dettagliata, e deve riportare gli estremi della norma di riferimento.
9. La Commissione deve esprimere il proprio parere definitivo entro il termine indicato dal Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune e deve contenere tutti gli elementi necessari all'elaborazione della relazione tecnica illustrativa da trasmettere al competente Soprintendente. In caso di mancato rispetto, doloso o colposo, del suddetto termine, cui dovesse seguire il riconoscimento di un danno cagionato all'interessato, i componenti della Commissione sono tenuti al risarcimento del predetto danno.
10. Il Segretario provvede, altresì, a riportare sugli elaborati di ciascuna pratica, il numero del verbale, la data e l'esito della votazione; ogni elaborato è timbrato e sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla votazione della relativa pratica.
11. Ove eventualmente sottoscritto un protocollo d'intesa con altro Comune, la Commissione esaminerà, con sedute dedicate e nei tempi di legge, le eventuali istanze pervenute dall'associato Comune, ai fini dell'espressione dei relativi pareri.
12. Ove eventualmente sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Ente "Parco regionale Roccamonfina Foce Garigliano", i funzionari di tale Ente, incaricati dello svolgimento dell'istruttoria per il rilascio del parere di competenza per interventi da realizzarsi nelle aree di cui all'articolo 142 comma 1 lettera f) del vigente decreto legislativo 42 del 2004, possono partecipare ai lavori della Commissione.
13. Nelle more della predisposizione di una specifica disciplina, alla cui approvazione provvede la Giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile, i componenti della Commissione svolgono le funzioni loro attribuite a titolo gratuito.
La predetta disciplina deve prevedere l'autosufficienza economica della Commissione, da garantire attraverso la corresponsione al Comune di uno specifico contributo per il suo funzionamento da parte degli utenti interessati.
I componenti della Commissione percepiscono il corrispettivo spettante per ciascuna pratica conclusa.
Non spetta alcun compenso al Presidente e al Segretario della Commissione.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Relativamente agli argomenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento e per tutto quanto attiene l'osservanza del medesimo, che non si trovi stabilito o in esso specificato, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi statali o regionali in materia.
2. Le eventuali variazioni tecniche al presente Regolamento, per il recepimento di relative disposizioni immediatamente prevalenti e cogenti, dettate da leggi statali o

regionali, ovvero da atti aventi valore di leggi o da specifici atti amministrativi, sono apportate mediante deliberazioni del Consiglio Comunale.

3. Copia del presente Regolamento è affisso virtualmente all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.
4. Con l'adozione del presente Regolamento, ogni precedentemente norma in materia, laddove con esso in contrasto, risulta abrogata.
5. Tutti i Dipendenti ed i Responsabili dell'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di rispettarlo e favorirne l'applicazione.